



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di D.M. recante: “Regolamento recante modifiche al DPR 14 settembre 2011, n.222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L’intervento di regolamentazione nasce dall’esigenza di sostituire l’attuale disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, a seguito della nuova disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale norma, infatti, ha conferito al Governo il potere di operare una revisione del precedente regolamento, il citato dpr n. 222/2011, il quale dava attuazione all’articolo 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010.

La revisione del vigente regolamento si basa, in particolare, sulle indicazioni fornite dal legislatore con l’art. 14, comma 3-bis, del citato d.l. 90 del 2014 il quale, intervenendo sul citato art. 16, comma 3, della l. n. 240 del 2010, ha introdotto una serie di modifiche alle modalità di svolgimento dell’abilitazione scientifica nazionale.

Tali modifiche scaturiscono dalla necessità di incidere su alcuni aspetti delle attuali procedure per il conseguimento dell’abilitazione nazionale scientifica, in considerazione delle criticità emerse in occasione dello svolgimento delle prime due tornate della procedura; l’intervento del legislatore del 2014 è diretto, quindi, a risolvere tali criticità, quali emerse anche in occasione dei diversi ricorsi giurisdizionali presentati dai soggetti coinvolti dalle precedenti procedure, attraverso l’introduzione dei necessari correttivi alla disciplina legislativa di riferimento.

In particolare, le più importanti criticità riscontrate a seguito dell’espletamento delle prime due tornate della procedura di cui trattasi riguardano:

- le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, attualmente basate su un sistema simile a quello utilizzato nelle procedure concorsuali (è prevista una sessione ogni anno), piuttosto che su un meccanismo finalizzato al conseguimento di un’abilitazione professionale;
- la durata limitata dell’abilitazione conseguita (attualmente ha la durata di quattro anni), la quale incide negativamente sul rinnovo degli organici universitari;
- la valutazione analitica dei titoli, che non permette un’adeguata valutazione qualitativa della produzione scientifica;
- la scarsa specificità dei criteri e dei parametri di valutazione e la necessità di introdurre un meccanismo di revisione degli stessi;
- i notevoli costi legati all’attuale composizione delle commissioni: infatti, fanno parte di esse quattro professori ordinari in servizio in Università italiane più un commissario OCSE. In



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- particolare, per ogni componente OCSE, si registra un costo complessivo (calcolato in relazioni alle attuali 184 commissioni) pari ad euro 1.472.000 per ciascun anno;
- l'inefficienza del meccanismo attuale di conoscibilità, da parte dei candidati, del valore degli indicatori di attività scientifica, i quali vengono portati a conoscenza dei singoli partecipanti alle procedure anche a distanza di sei mesi dalla presentazione delle domande.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo ha lo scopo di adeguare la disciplina normativa secondaria al mutato quadro normativo primario, che ha evidenziato l'esigenza di una revisione delle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione nazionale scientifica nazionale. L'obiettivo primario è soprattutto quello di raggiungere un criterio di selezione altamente qualificato teso a garantire un elevato grado di preparazione e di competenza dei professori universitari che sia, altresì, in linea con i parametri e gli standard europei.

Nello specifico, tra gli obiettivi legati alle innovazioni recate dal presente regolamento, indichiamo:

- la trasformazione dell'abilitazione scientifica nazionale da procedura basata su un meccanismo di funzionamento analogo a quello che si riscontra nelle procedure concorsuali a procedura cosiddetta "a sportello". Essa consiste in un sistema (a ciclo continuo) di accertamento della qualificazione scientifica che, una volta attivato, non vede soluzioni di continuità;
- la modifica della durata dell'abilitazione, la quale passa da quattro anni a sei anni;
- con riguardo ai criteri di valutazione che le commissioni nazionali dovranno seguire per la valutazione dei candidati, la sostituzione del riferimento all'area disciplinare con quello al settore concorsuale, in un'ottica di maggiore specificità dei criteri e parametri di valutazione e la verifica, almeno quinquennale, dell'adeguatezza e della congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia;
- la revisione della composizione delle commissioni, dalle quali viene eliminato lo studioso in servizio presso università di un Paese aderente all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con conseguenti notevoli risparmi di spesa;
- l'introduzione di nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale;
- l'esclusione dalla partecipazione alle commissioni dei docenti in quiescenza e dei titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 230/2005;
- la modifica dei tempi di valutazione dei singoli candidati, che saranno legati alla data di presentazione della domanda, al fine di incentrare la nuova procedura sul singolo candidato e di concludere la suddetta valutazione in tempi più rapidi.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla effettiva funzionalità, in termini di maggiore efficienza ed economicità delle nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione nazionale scientifica nazionale, anche attraverso il raffronto, ove possibile, tra i dati statistici relativi a tempi, costi ed efficacia delle precedenti procedure.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari dell'intervento sono le Università e gli Istituti universitari. Destinatari diretti dell'intervento sono i professori associati e i ricercatori che vorranno partecipare alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

L'intervento regolatorio si rende necessario al fine di dare applicazione alle modifiche apportate alla procedura per l'abilitazione scientifica nazionale prevista dal citato articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Si tratta, pertanto, di una modifica regolamentare necessaria per avviare le prossime tornate dell'abilitazione secondo i nuovi principi stabiliti dal legislatore.

Inoltre, occorre evidenziare che la revisione normativa voluta dall'articolo 14 del citato decreto-legge è scaturita anche dagli impegni che il Parlamento ha rivolto al Governo attraverso la Risoluzione concernente i lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale in relazione alla prima e alla seconda tornata della procedura, approvata dalla Commissione VII della Camera durante la seduta del 18 giugno 2014. Nell'ambito di tale cornice, la revisione del testo del precedente DPR 222/2011 tiene, altresì, conto dell'esperienza maturata nel corso delle prime due procedure abilitative 2012 e 2013.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'adozione dell'opzione di non intervento è stata valutata ma non è stata ritenuta accoglibile in quanto avrebbe comportato la permanenza delle criticità riscontrate nel corso della prime due tornate delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prese in esame diverse opzioni alternative sia di merito che giuridiche, tenuto conto che in sede di consultazione non sono emerse soluzioni diverse da quella prescelta dall'Amministrazione stessa.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità legati all'adozione dell'intervento. Ne derivano invece vantaggi in quanto si incide sull'attuale procedura nazionale attraverso alcune modifiche utili a risolvere le criticità riscontrate nel corso della prima tornata di tale concorso.

In particolare, correlando alcuni i vantaggi attesi ai principali obiettivi perseguiti con l'intervento regolatorio e ai destinatari dello stesso, si evidenzia che:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- a) il meccanismo dell'abilitazione "a sportello", unitamente alla modifica della durata dell'abilitazione, arrecherà notevoli vantaggi ai candidati, sia in relazione all'opportunità che gli stessi avranno di presentare la domanda durante tutto l'anno, sia con riguardo alla possibilità di conseguire l'abilitazione in tempi più celeri;
- b) la modifica dei criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati dalle commissioni, insieme alla previsione di una verifica quinquennale dell'adeguatezza e della congruità degli stessi, consentirà di utilizzare criteri e parametri più specifici, in un'ottica di selezione altamente qualificata e orientata a scegliere i migliori professori universitari;
- c) l'eliminazione del componente OCSE dalla composizione delle commissioni e l'introduzione di nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale consentiranno, da un lato, notevoli risparmi di spesa, in un'ottica di maggiore economicità delle procedure, e, dall'altro, una maggiore efficienza del sistema.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento non produce effetti sulle PMI.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente in tema di procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione. In particolare, gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni saranno a carico degli atenei, i quali provvederanno ad assicurare le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non incide sulla competitività del Paese.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università, il consorzio CINECA, l'ANVUR, il CUN e la CRUI

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del Miur, anche mediante la sinergia con gli Atenei e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nelle procedure di cui trattasi. Strumenti di tale controllo saranno le banche dati in possesso del Miur e degli altri soggetti pubblici interessati dalle procedure.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi automatici di revisione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: “*Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*”, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Va da sé che, qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Sezione non dovuta.